



UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

Decreto Rettore

Aggiornamento “Regolamento di ateneo per il conferimento dei titoli di professore emerito e di professore onorario”

Il Rettore

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168;

RICHIAMATO lo Statuto di Ateneo;

VISTA la legge 18 marzo 1958, n. 311, recante “Norme sullo stato giuridico ed economico dei professori universitari” ed in particolare l’articolo 15, comma 2, che prevede che “ai professori collocati a riposo può essere conferito il titolo di professore emerito o di professore onorario, ai sensi dell’art. 111 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

VISTA la Legge 30 dicembre 2010 n. 240 e ss.mm.ii., recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”;

CONSIDERATO che l’articolo 111 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, così come sostituito dall’articolo 53 della legge 2 dicembre 2025, n. 182, prevede che: “1. Ai professori ordinari, entro due anni dalla data di collocamento a riposo o di accettazione delle dimissioni, può essere conferito il titolo di professore emerito qualora abbiano prestato servizio per almeno venti anni accademici, presso una o più università, nel ruolo di professore di prima fascia e siano in possesso dei requisiti definiti con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. 2. Fatti salvi i requisiti definiti con il decreto di cui al comma 1, ai professori ordinari, entro due anni dalla data di collocamento a riposo o di accettazione delle dimissioni, può essere conferito il titolo di professore onorario qualora abbiano prestato servizio per almeno quindici anni accademici presso una o più università. 3. Il titolo di cui ai commi 1 e 2 è conferito dal Ministro dell’università e della ricerca su proposta del rettore, previa deliberazione favorevole del Senato accademico e sentita la struttura dove il professore ha prestato servizio. 4. Ai professori emeriti e ai professori onorari non possono competere prerogative accademiche. L’elenco dei professori emeriti e onorari è pubblicato nel sito internet istituzionale dell’ateneo”;

VISTO il Decreto Ministeriale 20 marzo 2026 n. 261, con il quale il Ministero dell’Università e della Ricerca definisce i requisiti e i criteri per il conferimento dei titoli accademici di professore emerito e professore onorario nelle università italiane;

RAVVISATA la necessità di aggiornare il D.R. 3 febbraio 2021, n. 168 di emanazione del Regolamento di ateneo per il conferimento del titolo di professore emerito e di professore onorario, al fine di adeguarlo al nuovo quadro regolamentare;

PRESO ATTO che il Senato Accademico, nell’adunanza del 28 maggio 2026, ha approvato il presente Regolamento;

CONSIDERATO infine che il Coordinatore dell’Area Affari Generali, Dott. Diego D’Amico, ha rilasciato parere di regolarità amministrativa mediante approvazione del presente provvedimento;

Direzione Affari Generali e Attività Negoziale

Area Affari Generali

Università Della Calabria

Via P. Bucci, 87036 Rende (Cs)

www.unical.it

DECRETA

Art. 1 È emanato il testo del “Regolamento di ateneo per il conferimento dei titoli di professore emerito e di professore onorario”, che, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante.

Art. 2 Il Regolamento di cui al precedente articolo 1 entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sull’Albo di Ateneo e consequenzialmente abroga il Regolamento di Ateneo per il conferimento del titolo di professore emerito e di professore onorario, emanato con decreto rettorale 3 febbraio 2021 n. 168, salvo che per le procedure già avviate.

Il Rettore
Gianluigi Greco

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse.

Allegato

**REGOLAMENTO DI ATENEO
PER IL CONFERIMENTO DEI TITOLI DI PROFESSORE EMERITO E DI PROFESSORE ONORARIO**

SOMMARIO

Articolo 1 Oggetto e finalità.....	5
Articolo 2 Requisiti oggettivi per il conferimento dei titoli.....	5
Articolo 3 Requisiti soggettivi per il conferimento dei titoli	5
Articolo 4 Procedura per il conferimento dei titoli.....	5
Articolo 5 Attività di ricerca	6
Articolo 6 Attività didattica	6
Articolo 7 Partecipazione alle riunioni di consessi istituzionali	6
Articolo 8 Uso di spazi e attrezzature dipartimentali	6
Articolo 9 Altre prerogative e preclusioni.....	7
Articolo 10 Disposizioni transitorie	7

ARTICOLO 1 OGGETTO E FINALITÀ

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'articolo 111 del Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592, come sostituito dall'articolo 53 della Legge 2 dicembre 2025, n. 182, nonché del Decreto Ministeriale 20 marzo 2026, n. 261, il conferimento dei titoli di "professore emerito – professoressa emerita" e di "professore onorario – professoressa onoraria", di seguito, per brevità, rispettivamente "professore emerito" e "professore onorario".
2. Il regolamento individua, altresì, le attività che i professori emeriti e i professori onorari possono svolgere nell'Ateneo, nel rispetto della normativa vigente.
3. I titoli di cui al presente regolamento sono conferiti alle professoresse e ai professori ordinari, di seguito, per brevità, "professori ordinari", che abbiano contribuito ad accrescere il prestigio dell'Università mediante l'attività scientifica, didattica e accademico-istituzionale.

ARTICOLO 2 REQUISITI OGGETTIVI PER IL CONFERIMENTO DEI TITOLI

1. Entro due anni dalla data di collocamento a riposo o di accettazione delle dimissioni, può essere conferito:
 - a) il titolo di professore emerito ai professori ordinari che abbiano prestato servizio per almeno venti anni accademici, presso una o più università, nel ruolo di professore di prima fascia;
 - b) il titolo di professore onorario ai professori ordinari che abbiano prestato servizio, per almeno quindici anni accademici, presso una o più università, nel ruolo di professore di prima fascia.
2. Per il conferimento dei titoli è inoltre necessario che la/il docente, di seguito per brevità "il docente":
 - a) abbia mantenuto, nel corso della carriera accademica, un comportamento conforme ai valori del Codice Etico e dell'Ateneo;
 - b) non abbia arrecato discredito all'Istituzione accademica né leso il suo prestigio;
 - c) non abbia subito provvedimenti disciplinari più gravi della censura;
 - d) non abbia riportato condanne penali, con sentenza passata in giudicato, per delitti dolosi commessi nell'esercizio delle funzioni accademiche, eventualmente, ove previsto dalla normativa vigente, con il ricorso all'istituto dell'autocertificazione.
3. Ai fini del computo dei periodi di servizio si applicano le disposizioni vigenti in materia.

ARTICOLO 3 REQUISITI SOGGETTIVI PER IL CONFERIMENTO DEI TITOLI

1. I titoli di professore emerito e di professore onorario possono essere conferiti ai professori ordinari che, oltre a possedere i requisiti di cui all'articolo 2, abbiano contribuito ad accrescere il prestigio dell'università mediante la qualità della didattica e della produzione scientifica, tenendo conto dell'eccellenza dell'attività del docente, attestata dal valore, dall'originalità, dalla rilevanza, dalla collocazione editoriale e dalla diffusione della produzione scientifica, nonché dello svolgimento con continuità ed efficacia dell'attività didattica e della partecipazione costante alla vita accademico-istituzionale
2. Oltre al requisito di cui al comma 1, il docente deve possedere almeno due tra i seguenti requisiti:
 - a) avere assunto cariche accademiche o incarichi di responsabilità presso organi e strutture di Ateneo;
 - b) avere svolto incarichi scientifici, quali, a titolo esemplificativo, la presidenza o la segreteria di società scientifiche, accademie nazionali o internazionali;
 - c) avere conseguito premi o riconoscimenti nazionali e internazionali relativi all'attività scientifica e di ricerca;
 - d) possedere ulteriori titoli di merito di particolare rilevanza, documentati e riconosciuti, riferibili alla didattica, alla ricerca o a esperienze di elevata qualificazione professionale e manageriale coerenti con le finalità istituzionali dell'Università;
 - e) avere prestato attività di docenza per più anni presso l'Università della Calabria.
3. Il possesso dei requisiti di cui al presente articolo è attestato nella delibera del Consiglio del Dipartimento competente ed è verificato dal Senato Accademico.

ARTICOLO 4 PROCEDURA PER IL CONFERIMENTO DEI TITOLI

1. La proposta di conferimento del titolo di professore emerito o di professore onorario è presentata al direttore del Dipartimento di ultima afferenza del docente, è sottoscritta da almeno dieci professori di prima fascia in servizio presso l'Ateneo, di cui almeno tre afferenti al Dipartimento di ultima afferenza del docente, ed è

corredata da una relazione sull'attività scientifica, didattica e istituzionale svolta dal docente, nella quale si dà conto del possesso dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3.

2. Entro sessanta giorni dalla presentazione, il Direttore sottopone la proposta al Consiglio di Dipartimento, che delibera nella composizione riservata ai professori di prima fascia. La proposta è approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto. In caso di deliberazione non favorevole o di mancato raggiungimento del quorum costitutivo per due sedute consecutive, la proposta decade e non può essere nuovamente presentata.

3. La delibera favorevole del Consiglio di Dipartimento è trasmessa al Senato Accademico, insieme alla proposta e alla relazione. Il Consiglio di Dipartimento può ritirare la proposta prima della deliberazione del Senato Accademico.

4. Il Senato Accademico delibera sulla proposta con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto e può riesaminarla prima della trasmissione degli atti al Ministero dell'Università e della Ricerca. La proposta approvata dal Senato è trasmessa dal rettore al Ministero dell'Università e della Ricerca, entro il termine previsto dalla normativa vigente, con la documentazione richiesta.

5. Il titolo è attribuito con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca. L'elenco dei professori emeriti e dei professori onorari è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ateneo.

ARTICOLO 5 ATTIVITÀ DI RICERCA

1. I professori emeriti e i professori onorari possono svolgere attività di ricerca presso le strutture di ultima afferenza e possono, altresì, assumere la responsabilità scientifica di progetti di ricerca, anche finanziati da enti pubblici o privati.

2. La gestione amministrativa e contabile dei fondi resta affidata al direttore del Dipartimento o alla struttura competente. I professori emeriti e i professori onorari possono ricevere compensi per le attività svolte in progetti di ricerca o di consulenza, finanziati in conto terzi, nel rispetto della normativa vigente.

3. I rapporti con il Dipartimento sono regolati da appositi atti o contratti, secondo la normativa applicabile.

ARTICOLO 6 ATTIVITÀ DIDATTICA

1. Il Consiglio di Dipartimento, dopo l'assegnazione dei compiti didattici al personale in servizio e secondo la programmazione didattica annuale, può proporre al rettore il conferimento di incarichi di docenza ai professori emeriti e ai professori onorari. Gli incarichi possono essere gratuiti o retribuiti e sono conferiti nel rispetto della normativa vigente e dei regolamenti di Ateneo.

2. Gli incarichi possono riguardare corsi di laurea, corsi di laurea magistrale, corsi di dottorato di ricerca e scuole di specializzazione. I professori emeriti e i professori onorari titolari di incarico didattico possono far parte delle relative commissioni d'esame, salvo diversa disposizione prevista dalla normativa nazionale e dai regolamenti di Ateneo.

ARTICOLO 7 PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DI CONSESSI ISTITUZIONALI

1. I professori emeriti e i professori onorari possono essere invitati alle riunioni delle strutture di cui facevano parte al momento del collocamento a riposo. L'invito è disposto dal presidente del relativo consesso e deve riguardare specifici argomenti posti all'ordine del giorno.

2. La partecipazione avviene senza diritto di voto, con esclusione delle fasi deliberative e dei punti riservati a composizioni ristrette. I professori emeriti e onorari partecipano alle riunioni dei consigli di corsi di studio, se titolari di insegnamento nell'ambito dei medesimi corsi di studio.

ARTICOLO 8 USO DI SPAZI E ATTREZZATURE DIPARTIMENTALI

1. Il rilascio degli spazi e delle attrezzature in uso a qualunque titolo al momento del collocamento a riposo resta sospeso, fino al completamento della procedura, a favore di coloro per i quali è avviata la procedura per il conferimento di uno dei titoli disciplinati dal presente regolamento.

2. Per lo svolgimento delle attività autorizzate ai professori emeriti e ai professori onorari è consentito l'utilizzo degli spazi e delle attrezzature dipartimentali non destinati al personale strutturato. L'assegnazione è proposta dal Direttore ed è autorizzata dal Consiglio di Dipartimento.

3. L'assegnazione è rinnovabile e ha durata biennale per i professori onorari e quadriennale per i professori emeriti.

ARTICOLO 9 ALTRE PREROGATIVE E PRECLUSIONI

1. Ai professori emeriti e onorari non possono essere attribuiti altri compiti, responsabilità o prerogative oltre a quelli previsti dal presente regolamento, ai quali si aggiungono le seguenti facoltà:

a) comporre, non presiedere, commissioni per l'attribuzione di contratti di ricerca, incarichi post-doc, incarichi di ricerca, borse di studio e ricerca finanziati nell'ambito di progetti di ricerca di cui i professori emeriti o onorari siano responsabili;

b) comporre, non presiedere, commissioni di gara per l'attribuzione di contratti pubblici finanziati nell'ambito di progetti di ricerca di cui i professori emeriti o onorari siano responsabili.

ARTICOLO 10 DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

2. Restano ferme, ove ancora applicabili, le disposizioni transitorie previste dal Decreto Ministeriale 20 marzo 2026, n. 261.

3. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il Regolamento di Ateneo per il conferimento dei titoli di professore emerito e di professore onorario, emanato con decreto rettorale 3 febbraio 2021 n. 168.

4. Per le procedure già avviate al momento della pubblicazione del presente regolamento resta applicabile la disciplina precedente.